CAMERA DEI DEPUTATI N. 2033-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **BUBBIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(TAMBRONI)

nella seduta del 31 gennaio 1956

—

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203

Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1°) L'attuale legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, in esecuzione della legge 24 febbraio 1957, n. 84, che è stata applicata nelle elezioni amministrative ultime, secondo una diffusa opinione avrebbe rivelato gravi difetti ed una sostanziale deviazione ai principî democratici, per cui da estese correnti vennero richieste essenziali innovazioni sopratutto in rapporto all'istituto della facoltà dei collegamenti di lista e a quella del premio di maggioranza. Di tali tendenze, che già avevano trovato sul piano parlamentare la loro espressione in tre proposte di legge (la prima dell'onorevole Coggiola ed altri del 10 marzo 1954, n. 698, la seconda dell'onorevole Almirante ed altri del 30 ottobre 1954, n. 1214, la terza dell'onorevole Nenni ed altri del 15 dicembre 1955, n. 1953), si è dato carico il Governo, che, in adempimento dell'impegno assunto nelle sue originarie dichiarazioni programmatiche alla Camera, ha presentato l'attuale disegno di legge n. 2033 il 31 gennaio 1956, della cui discussione si tratta.

Ciò premesso, ritiene il Relatore anzitutto opportuno un breve raffronto tra la legge in vigore e quella ora proposta, al fine di precisare i punti essenziali delle innovazioni e di meglio valutarne la portata tecnica e politica.

2°) Secondo la legge attuale Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, come è noto, agli effetti elettorali sono distinte due sole categorie di comuni:

a) Comuni fino a 10 mila abitanti, (con Consiglio comunale di 15 membri per quelli fino a 3 mila abitanti e di 20 membri per quelli da 3001 a 10 mila abitanti);

b) Comuni superiori ai 10 mila abitanti (con Consiglio comunale di 30 membri per quelli con più di 10 mila abitanti, di 40 membri per quelli con più di 30 mila abitanti, o che siano capoluoghi di provincia; di 50 membri per quelli con più di 100 mila abitanti; di 60 membri per quelli con più di 250 mila abitanti; di 80 membri per quelli con più di 500 mila abitanti).

Per i comuni della prima categoria vige il sistema maggioritario. per cui sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è obbligatoria la presentazione delle liste e dei contrassegni; il voto si può dare fino a *quattro quinti* dei posti, in qualunque lista siano compresi i candidati preferiti; il voto si intende dato a tutti i candidati della lista ove sia segnato il contrassegno; il votante può cancellare uno o più nomi della lista prescelta, e può segnare anche candidati di altre liste.

Per i comuni della seconda categoria la legge attuale contempla: il sistema della proporzionale con scrutinio di lista e premio alla maggioranza; il divieto della commistione delle preferenze per candidati di liste diverse ed il divieto delle cancellazioni; nessuna limitazione al numero dei candidati nella lista, che per altro non può essere superiore ai posti e non inferiore ai due terzi di essi; facoltà di collegamento, per cui più liste possono collegarsi all'effetto della determinazione della cifra elettorale di gruppo; attribuzione dei due terzi dei seggi al gruppo di liste collegate o alla lista non collegata che abbia raggiunto la più alta cifra elettorale di gruppo e di lista, e il riparto proporzionale dei seggi tra le liste collegate; attribuzione dell'altro terzo dei seggi ai gruppi di liste o alle liste non collegate e riparto proporzionale tra esse del terzo stesso.

3°) Il disegno di legge in esame non innova alla legge attuale per quanto si riferisce ai comuni della prima categoria (quelli inferiori ai 10 mila abitanti); quindi restano invariati il sistema maggioritario ed il voto limitato ai quattro quinti, con tutte le altre norme sopra riassunte.

Per i comuni della seconda categoria, (quelli superiori ai 10 mila abitanti), il disegno di legge introduce invece tre importanti innovazioni:

a) l'abolizione della facoltà di collegamento di lista;

b) l'applicazione dello scrutinio di lista con reparto proporzionale dei seggi tra le diverse liste in relazione ai voti conseguiti, per i comuni aventi popolazione superiore ai 25.000 abitanti;

c) mantenimento del sistema misto dello scrutinio di lista con il premio di maggioranza per i comuni tra i 10.001 e i 25.000 abitanti; con riduzione però del premio predetto dagli attuali due terzi a solo tre quinti dei seggi e con riparto proporzionale degli altri due quinti tra le liste di minoranza.

4°) La Commissione, che ha esaminato a fondo in sede di discussione degli articoli le diverse proposte, si è trovata concorde sui punti essenziali del mantenimento del sistema maggioritario finora vigente per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e della abolizione della facoltà di collegamento per tutti i comuni; ed invece a maggioranza si è dichiarata contraria alla proposta introduzione della categoria intermedia dei comuni tra i 10.001 e i 25.000 abitanti, stabilendo anche per essi l'applicazione del sistema proporzionale.

In base a queste determinazioni e i conseguenti proposti emendamenti, due sole sarebbero le categorie dei comuni e due soli i sistemi elettorali: comuni minori (quelli fino a 10.000 abitanti), con il sistema maggioritario, e comuni maggiori (tutti quelli oltre i 10.000 abitanti) con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

5°) La Commissione non poteva non trovarsi d'accordo anzitutto sull'abolizione dei collegamenti di lista, in conformità alla prima proposta governativa.

Invero la nuova situazione politica sorta in questo periodo ha fatto rilevare la opportunità di attuare un sistema che meglio si avvicini al principio della proporzionale ed assicuri una migliore valorizzazione delle correnti politiche, contro commistioni ed ibridismi che rendono impossibile la netta demarcazione delle diverse tendenze; e così pure si è notata la necessità di impedire la violazione della libertà e della volontà degli elettori, che di fatto con il sistema del collegamento solo per effetto di un'intesa tra i

capi gruppo vedono il loro voto tornare anche a vantaggio di altre liste e di altre persone, indipendentemente ed anche contro le loro intenzioni. Inoltre è stata pure posta in evidenza la menomazione dell'autonomia e della stessa personalità dei partiti minori, nonché l'impedimento alla formazione di una eventuale terza forza di mediazione o di alternativa; al che è da aggiungere che le leggi elettorali debbono rappresentare il sistema migliore per riprodurre la vera situazione del paese, la quale non può essere costituita solo dall'opinione di quanto hanno la ventura di trovarsi al vertice, mentre sono messi come in minorità gli altri cittadini.

È vero che il sistema del collegamento mirava soprattutto ad assicurare ai comuni un'amministrazione efficiente e duratura; ma di contro è anche da osservare che in molti comuni tale facoltà non venne usata, mentre in altri più numerosi ancora si fece ricorso ad un collegamento di fatto con liste miste, per cui è ovvio ritenere che la soppressione dei collegamenti praticamente non sarà per apportare inconvenienti irreparabili per la funzionalità delle amministrazioni, anche in dipendenza di una previdibile accentuazione della tendenza alle preordinate intese tra le correnti minori. Del pari non è detto che i comuni maggiori per lo stesso fatto corrano il pericolo di rimanere senza maggioranza, dato che in quei comuni, in cui la maggioranza non sia stata conseguita da alcuna lista, i partiti affini, pur avendo lottato con liste separate, sentiranno certamente il bisogno di procedere ad intese atte ad assicurare per il bene del comune una valida e duratura amministrazione; e nulla infine impedirà che questi accordi su un piano di democratica lealtà e di civica responsabilità possano essere assunti anche prima delle elezioni, pur presentandosi ciascuna parte con la sua lista e con il suo programma.

6°) Gli stessi motivi hanno portato la Commissione anche ad estendere a tutti i comuni oltre i 10.000 abitanti la proporzionale, con abolizione del sistema misto per i comuni della nota sottocategoria e per tutti la soppressione del premio di maggioranza. La proposta governativa in punto si è informata alla dichiarata necessità di assicurare la funzionalità dei predetti comuni intermedi, il che ha cercato di raggiungere venendo da una parte incontro alle istanze proporzionalistiche col ridurre il premio di maggioranza, da due terzi a tre quinti, e dall'altra mantenendo il riparto proporzionale della quota residua tra le liste di minoranza.

Tale motivazione, indubbiamente degna di attenta considerazione, fu confermata nell'ultima seduta della Commissione dal rappresentante del Governo.

Ma la Commissione, come già si è detto, si è dimostrata a maggioranza di diverso avviso e, venuta anche meno la possibilità di proporre una terza soluzione, suggerita da qualche commissario, quella cioè di estendere il sistema maggioritario ai comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti, la Commissione stessa ha deliberato di proporre alla Camera la soppressione della categoria intermedia proposta dal disegno di legge; e a tale determinazione è addivenuta in quanto ha ritenuto che per questi comuni si debba aver riguardo non soltanto all'elemento demografico, pur tuttavia di una certa entità nella specie, ma anche e soprattutto alla loro importanza sociale, politica, economica, con conseguente opportunità di rispettare e valorizzare questi fattori, mediante l'estensione del sistema proporzionale che meglio risponderebbe alle moderne esigenze sociali e che comunque, anche in dipendenza dell'auspicata maggiore maturità politica dei cittadini, sarebbe sempre in grado di assicurare una valida amministrazione.

La applicazione in genere ai comuni maggiori del principio della proporzionale pura, con conseguente abolizione del premio di maggioranza attuale e dei collegamenti, va giustamente considerata come una conquista democratica, non diversamente di quanto si era rilevato per la legge elettorale amministrativa 7 gennaio 1946, n. 1 (la quale, è opportuno notarlo, applicava il principio della proporzionale per i comuni oltre i 30.000 abitanti); e poiché su questo principio si può dire che gran parte degli aggrruppamenti si sia trovata concorde, non rimane che far voti che ad esso si informi ogni sistema elettorale venturo, anche ad evitare i pregiudizi e le complicazioni derivanti dal cambiamento del sistema ad ogni elezione.

7°) Secondo i dati rilevati dal Governo i comuni compresi nelle tre categorie contemplate dal disegno di legge sarebbero i seguenti:

Dati relativi ai comuni il cui Consiglio è scaduto o scadrà entro il 31 maggio 1956, o non è in carica.

(Situazione al 20 gennaio 1956)

COMUNI (esclusa la Sicilia e la provincia di Bolzano)	Numero comuni	Popolazione 1951	Percentuale	Elettori 1955	Percentuale	Sezioni 1955
Sino a 10.000 abitanti	6 147	18.408.075	46,0	11.950.930	45,0	20.299
Oltre 10.000 e sino a 25.000 abitanti non capoluogo	446	6.530.104	16,3	4.245.805	16,0	6.717
Oltre 25.000 abitanti e capoluogo. . .	172	15.068.360	37.7	10.337.640	39,0	15.767
	6.765	40.006.539	100,0	26.534.375	100,0	42.783
Comuni della Sicilia						
Sino a 15.000 abitanti.	267	1.526.751	36.9	936.615	37,2	1.418
Oltre 15.000 e sino a 50.000 abitanti non capoluogo . . .	47	1.199.534	29,0	715.234	28,3	1.055
Oltre 50.000 abitanti e capoluogo. . . .	10	1.408.168	34,1	871.318	34,5	1.397
	324	4.134.453	100,0	2.523 167	100,0	3.870
Comuni della provincia di Bolzano . . .	105	256.525	—	157.507	—	311
In complesso . . .	7.194	44.397 517	—	29.215.049	—	46.964

Non è compito del relatore di fare previsioni sui risultati elettorali in dipendenza dell'applicazione delle nuove norme; questi confronti d'altronde già vennero fatti da diverse parti nella prima fase, raffrontando i dati elettorali desunti dalle ultime elezioni amministrative del 1951-52 e politiche del 1953 ed applicando ad essi i sistemi proposti nel disegno di legge in esame. Sarebbe però ora necessario stabilire un ulteriore confronto in rapporto alle modifiche sostanziali introdotte dalla Commissione; ma comunque è ovvio che tali risultanze, pur non essendo prive di interesse dal punto di vista contingente e politico, non possono avere che un valore assai relativo, dato che in genere il corpo elettorale delle tendenze di centro non sempre segue nelle elezioni amministrative un indirizzo spiccatamente politico e che non è facile comunque valutare pienamente le conseguenze dell'abolizione degli apparentamenti e della inclusione nel corpo elettorale negli anni successivi alle predette elezioni di un ingente numero di nuovi elettori.

Ad ogni modo se pure non si può ovviamente dimenticare il lato squisitamente politico del problema elettorale, si può convenire che sia anche tecnicamente preferibile un sistema che riduca al minimo le categorie dei comuni e che si debba riguardare come sistema sanamente democratico quello che, fatta l'eccezione per i piccoli comuni, per i quali è pacifico che l'esigenza della funzionalità può essere salvaguardata solo con il sistema maggioritario, tenda a consentire a tutti gli aggruppamenti di partecipare all'amministrazione comunale in proporzione delle forze rispettive e con la propria individualità.

8°) Il disegno di legge ha poi un gruppo di norme dirette ad eliminare lacune ed incertezze dell'attuale legge, ad uniformare nel limite del possibile il procedimento elettorale amministrativo a quello politico, a rettificare, infine, altre disposizioni per evitare dubbi di interpretazione. La relazione ministeriale riporta numerose innovazioni raggruppandole in nove punti; qui basterà segnalare le più importanti:

a) la disciplina delle elezioni in quei comuni in cui si è eccezionalmente stabilito il riparto dei consiglieri tra le frazioni, stabilendo che le norme elettorali si intendono riferite alle singole frazioni anziché al comune e che invece ogni ripartizione per frazione è esclusa nei comuni maggiori

b) una più rigorosa disciplina dell'uso dei contrassegni di lista a maggior garanzia contro gli abusi e contro gli arbitri, con obbligo di sostituzione dei contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli usati notoriamente da altri partiti ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza;

c) completamento del controllo delle schede elettorali, stabilendo anche la loro numerazione progressiva da apporsi su apposta appendice, allo scopo di evitare ogni possibilità di broglio;

d) modificazione della norma per la scelta del vicepresidente dell'Ufficio elettorale, che non sarebbe più lo scrutatore anziano, ma quello prescelto dal presidente tra gli scrutatori; al che si aggiunge che gli scrutatori debbono avere il titolo di studio della licenza elementare, attesa la delicatezza delle funzioni loro spettanti;

e) revisione e precisazione delle norme circa la nullità dei voti e delle schede, con il sancire il principio più adesivo alla realtà e più giusto che « la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammesso ogni qualvolta che ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo che presentino scritture tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto »; tale dizione, assai più chiara di quella attuale, sarà certamente atta ad impedire ogni eccesso interpretativo e ad assicurare la tutela della volontà dell'elettore.

9°) Infine si ha un ultimo gruppo di norme con cui si sono apportate variazioni formali a diversi articoli della legge attuale, in applicazione della recente legge 31 ottobre 1955, n. 1064, che impone la sostituzione della indicazione della paternità e della maternità con quella del comune e della data di nascita, in tutti gli atti e documenti per i quali tale individuazione sia assolutamente necessaria.

10°) La Commissione, che ha attentamente esaminato le diverse disposizioni, ha necessariamente proposto diversi emendamenti al testo governativo ed anche agli allegati, in conseguenza della soppressione della nota sottocategoria di comuni da esso contemplata; ed ha pure formulato alcuni altri emendamenti, tra i quali è opportuno rilevare quello che stabilisce l'immediata entrata in vigore della emananda legge, allo scopo di rendere possibile la sua applicazione nelle imminenti elezioni primaverili.

Sotto forma di emendamento all'articolo 73 della legge la Commissione a maggioranza ha pure accolta la originaria proposta di legge Preti ed altri, 30 ottobre 1953, n. 329 (relatore l'onorevole Sensi), per la quale si stabilisce che anche nel caso di dimissioni volontarie del consigliere comunale si debba addivenire alla sua sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue dopo l'ultimo eletto, laddove il predetto articolo ammette nel quadriennio la sostituzione soltanto quando il seggio rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, escludendo però il caso delle dimissioni volontarie.

La Commissione ha invece respinto alcuni altri emendamenti proposti da diverse parti, tra i quali quello relativo alla riduzione delle operazioni elettorali alla sola giornata domenicale, quello per l'applicazione del metodo del quoziente naturale nel riparto dei seggi, anziché quello del metodo d'Hondt proposto nel disegno di legge, ecc.

È da rilevare ancora che la Commissione pur senza proporre un emendamento all'articolo 44 del disegno di legge, che autorizza il Governo a coordinare entro sei mesi le disposizioni dell'attuale testo unico 5 aprile 1951, n. 203, con quelle della legge emananda, ha fatto istanza perché il nuovo testo unico sia redatto in tempo utile prima delle prossime elezioni, allo scopo di agevolare ai cittadini ed agli uffici la conoscenza e l'applicazione della legge; e ciò in analogia a quanto si è fatto nel 1951, quando si emanò il vigente testo unico 5 aprile 1951 a meno di un mese e mezzo dalla pubblicazione della legge elettorale 24 febbraio 1951, n. 84.

La Commissione infine ha rinnovato il voto, già formulato in occasione dell'esame della legge elettorale politica, perché sia tempestivamente approvato il disegno di

legge pendente avanti il Senato e diretto a disciplinare le affissioni relative alla propaganda elettorale, non potendosi disconoscere l'urgenza ed il buon fondamento di tale proposta, sulla quale ogni tendenza dovrebbe trovarsi concorde.

* * *

Con queste permesse, il Relatore conclude per l'accoglimento del disegno di legge, con le varianti proposte della Commissione, non senza mettere in opportuno rilievo il lodevole sforzo dal Governo per assicurare anche la precisazione e la chiarezza delle norme regolanti in una materia tanto delicata ed importante, che per sua natura e finalità è purtroppo soggetta spesso a variazioni in dipendenza delle mutevoli contingenze delle situazioni politiche.

BUBBIO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Nel primo comma dell'articolo 2 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole « con popolazione superiore ai 30.000 abitanti », sono sostituite le seguenti: « con popolazione superiore ai 25.000 abitanti ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

« Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

« Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni il cui Consiglio è composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato ».

Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

« La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

« Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

« Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri.

« Per i comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ».

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Soppresso.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: « ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni il cui Consiglio è composto di 30 membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale delle minoranze ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 12-*bis*:

« Nei comuni il cui consiglio è composto di 40 o più membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

« Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere.

« Ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

ART. 6.

Nell'articolo 14, secondo comma, dei testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole « con l'indicazione della paternità ed età » sono sostituite le seguenti: « con l'indicazione del luogo e della data di nascita ».

ART. 7.

All'articolo 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

« Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

« La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Soppresso.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni il cui consiglio è composto di 30 o più membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

« Il presidente è designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

ART. 9.

Nel primo comma dell'articolo 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole « funzioni di scrutatore » vengono inserite le seguenti « purché muniti almeno di licenza elementare ». Nel medesimo comma sono soppresse le parole « esclusi i candidati ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 22-*bis:*

« Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

ART. 11.

Nel secondo comma dell'articolo 23 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole « più anziano ».

ART. 12.

Nel primo comma dell'articolo 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: « nelle ore pomeridiane del giorno precedente

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Nel primo comma dell'articolo 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole « funzioni di scrutatore », vengono inserite le seguenti « purché muniti di licenza elementare ».

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6 », sono sostituite le seguenti: « nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio ».

Nel numero 3°) del predetto comma, alle parole: « cinque copie », sono sostituite le seguenti: « tre copie ».

Le tabelle *A*, *B* e *C*, di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

ART. 13.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

« Le candidature devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 50 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette ».

Nel sesto comma, alle parole: « paternità e luogo di nascita », sono sostituite le seguenti: « luogo e data di nascita ».

Dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 27-*bis*:

« Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anziché al comune e, nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere.

ART. 11.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica ».

ART. 12.

Identico.

« I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

« Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione ».

ART. 15.

L'articolo 28 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al 7° comma dell'articolo 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengobo un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 29 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 29-*bis*:

« Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune, le elezioni non hanno luogo.

« In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

« Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto con le modalità di cui all'articolo 18 ».

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 17.

Nel primo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: « con più di 40.000 », sono sostituite le seguenti: « con più di 25.000, o capoluoghi di provincia ».

Nel secondo comma le parole: « un terzo », sono sostituite con « la metà ».

Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista ».

Nel sesto comma le parole: « paternità e luogo di nascita », sono sostituite dalle seguenti: « luogo e data di nascita ».

Il n. 3°) dell'ottavo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« 3°) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ogni candidato;

« 4°) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata ».

ART. 18.

L'articolo 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

ART. 15.

Soppresso.

Nel secondo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole « un terzo » sono sostituite con « la metà ».

Identico.

Identico.

Identico.

3°) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

4°) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 27.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi comune della Repubblica.

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi ».

Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.

d) *identico;*

e) *identico.*

Identico.

ART. 20.

Nel primo comma dell'articolo 33 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: « con la indicazione dei collegamenti ».

ART. 18.

Identico.

ART. 21.

Il secondo comma dell'articolo 34 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione ».

ART. 19.

Identico.

ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 39 de testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

« I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

« Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ».

ART. 20.

Identico.

ART. 23.

I primi quattro commi dell'articolo 41 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni di cui agli articoli 12

ART. 21.

Identico.

« Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni di cui all'articolo 12 il

e 12-*bis*, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

« Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché siano in possesso della licenza elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

« Quindi il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

« Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

« Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

« Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

« Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se entrambe le urne sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

« Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

« Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

« Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazion elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo.

« Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta.

« Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8 ».

ART. 24.

L'articolo 42 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio

presidente invita inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

« Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 22.

Identico.

del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Quest può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

« L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei comuni pei quali è prevista la scheda di cui agli allegati *C* e *D*). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

« Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

« Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

« Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata ».

ART. 25.

L'articolo 44 del testo unico 5 aprile 195 , n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

« A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1°) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2°) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3°) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi

ART. 23.

Identico.

Identico.

Identico.

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi

altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei comuni di cui agli articoli 12 e 12-*bis* possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4°) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei comuni di cui agli articoli 12 e 12-*bis* è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

« Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

« La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

« Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

« Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

« La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

ART. 26.

Nel n. 3 del primo comma dell'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « il bollo e le firme degli scrutatori », sono sostituite con le parole: « appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore ».

ART. 27.

Dopo l'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 45-*bis*:

« Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

« Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì ».

altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei comuni di cui all'articolo 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4°) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei comuni di cui all'articolo 12 è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 28.

Nel primo comma dell'articolo 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « una frazione », sono sostituite con le seguenti: « una cifra decimale superiore a 50 ».

Nel secondo comma sono soppresse le parole: « di croce ».

ART. 29.

L'articolo 48 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangono che lo contiene.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

« Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

« Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

« Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle.

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente ».

ART. 30.

L'articolo 49 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

ART. 31.

Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei comuni di cui all'articolo 11, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati ».

ART. 32.

Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: « Per lo spoglio dei voti, ».

ART. 33.

L'articolo 54 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

ART. 34.

L'articolo 55 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta

ART. 28

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

Identico.

se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

« Sono nulli i voti contenuti in schede:

1°) che non sono quelle di cui agli allegati *A*) e *B*) della presente legge o non portano il bollo o la firma richiesti dall'articolo 41;

2°) che presentano scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3°) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, si intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati ai quali si riferisce il contrassegno votato.

« I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti ».

ART. 35.

Al primo comma dell'articolo 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni », sono sostituite con le parole: « nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce ».

ART. 36.

Il primo comma dell'articolo 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: « Per lo spoglio dei voti, ».

ART. 37.

L'articolo 60 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

« Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1°) non sono quelle di cui agli allegati *C* e *D* della presente legge o non portano il bollo o la firma richiesti dall'articolo 41;

2°) presentano scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ».

Identico.

1°) *identico:*

2°) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3°) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.

Identico.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

Identico.

Identico.

1°) *identico;*

2°) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ».

ART. 38.

Gli articoli 63 e 64 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Nei comuni di cui all'articolo 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

« Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si procede nel modo seguente:

1°) alla lista che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, sono assegnati i tre quinti dei seggi da coprire.

2°) i seggi rimanenti sono assegnati alle altre liste che abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi attribuiti a tutte le liste. A tal fine si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste di minoranza ammesse al riparto per il numero dei seggi da distribuire, ottenendo, così, il quoziente elettorale; si assegnano, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste che hanno avuto la più alta cifra elettorale.

« Se la lista di cui al n. 1°) ha riportato un numero di voti superiore ai tre quinti del totale dei voti attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste ammesse, con il metodo indicato al n. 2°).

« Se la più alta cifra elettorale è stata raggiunta da due o più liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste ammesse secondo le norme stabilite al n. 2°).

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ».

ART. 36.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio.

« Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

ART. 39.

Dopo l'articolo 63 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 63-*bis*:

« Nei comuni di cui all'articolo 12-*bis* il presidente dell'Ufficio centrale, dopo aver compiuto le operazioni previste dai primi quattro commi dell'articolo precedente, procede alla determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista. A tal fine, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,..... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio.

« Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ».

ART. 40.

Al secondo comma dell'articolo 67 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunte le parole: « in sede di tutela ».

L'ultimo comma dell'articolo medesimo è soppresso.

ART. 41.

Gli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. — « Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 67, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblica-

Soppresso.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Nell'articolo 73 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: «eccettuato il caso di dimissioni volontarie».

ART. 39.

Identico.

zione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

« Il ricorso entro tre giorni dalla data del deposito, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

« Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

« Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

« Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

« Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

« L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello ».

Art. 75. — « Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

« Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 74.

« Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

« Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

ART. 42.

Dopo l'articolo 76 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 76-*bis:*

« Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'Amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

« Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

« Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 29-*bis*, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 50 ».

ART. 43.

All'articolo 92 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma:

« Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda ».

ART. 44.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, con quelle della presente legge.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO *A*
(del Ministero)

(Scheda di votazione per i comuni di cui all'art. 3 del disegno di legge)

COMUNE DI

ELEZIONI COMUNALI - ANNO 19.....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N.

AVVERTENZA

Ciascun elettore ha diritto di votare per *un numero massimo di* *candidati.*

	◯ □	◯ □	◯ □	◯ □
1	□	□	□	□
2	□	□	□	□
3	□	□	□	□
4	□	□	□	□
5	□	□	□	□
6	□	□	□	□
7	□	□	□	□
8	□	□	□	□
9	□	□	□	□
10	□	□	□	□
11		□	□	□
12		□	□	□
13		□	□	
14		□		
15		□		
16		□		

ALLEGATO *A*
(della Commissione)

(Schema di votazione per i comuni di cui all'art. 3 del disegno di legge)

COMUNE DI

ELEZIONI COMUNALI - ANNO 19.. .

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N.

AVVERTENZA

Ciascun elettore ha diritto di votare per *un numero massimo di* *candidati.*

◯ □	◯ □	◯ □	◯ □
□ 1	□ 1	□ 1	□ 1
□ 2	□ 2	□ 2	□ 2
□ 3	□ 3	□ 3	□ 3
□ 4	□ 4	□ 4	□ 4
□ 5	□ 5	□ 5	□ 5
□ 6	□ 6	□ 6	□ 6
□ 7	□ 7	□ 7	□ 7
□ 8	□ 8	□ 8	□ 8
□ 9	□ 9	□ 9	□ 9
□ 10	□ 10	□ 10	□ 10
	□ 11	□ 11	□ 11
	□ 12	□ 12	□ 12
	□ 13	□ 13	
	□ 14		
	□ 15		
	□ 16		

ALLEGATO *B*

(Retro della scheda di cui all'allegato *A*)

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.

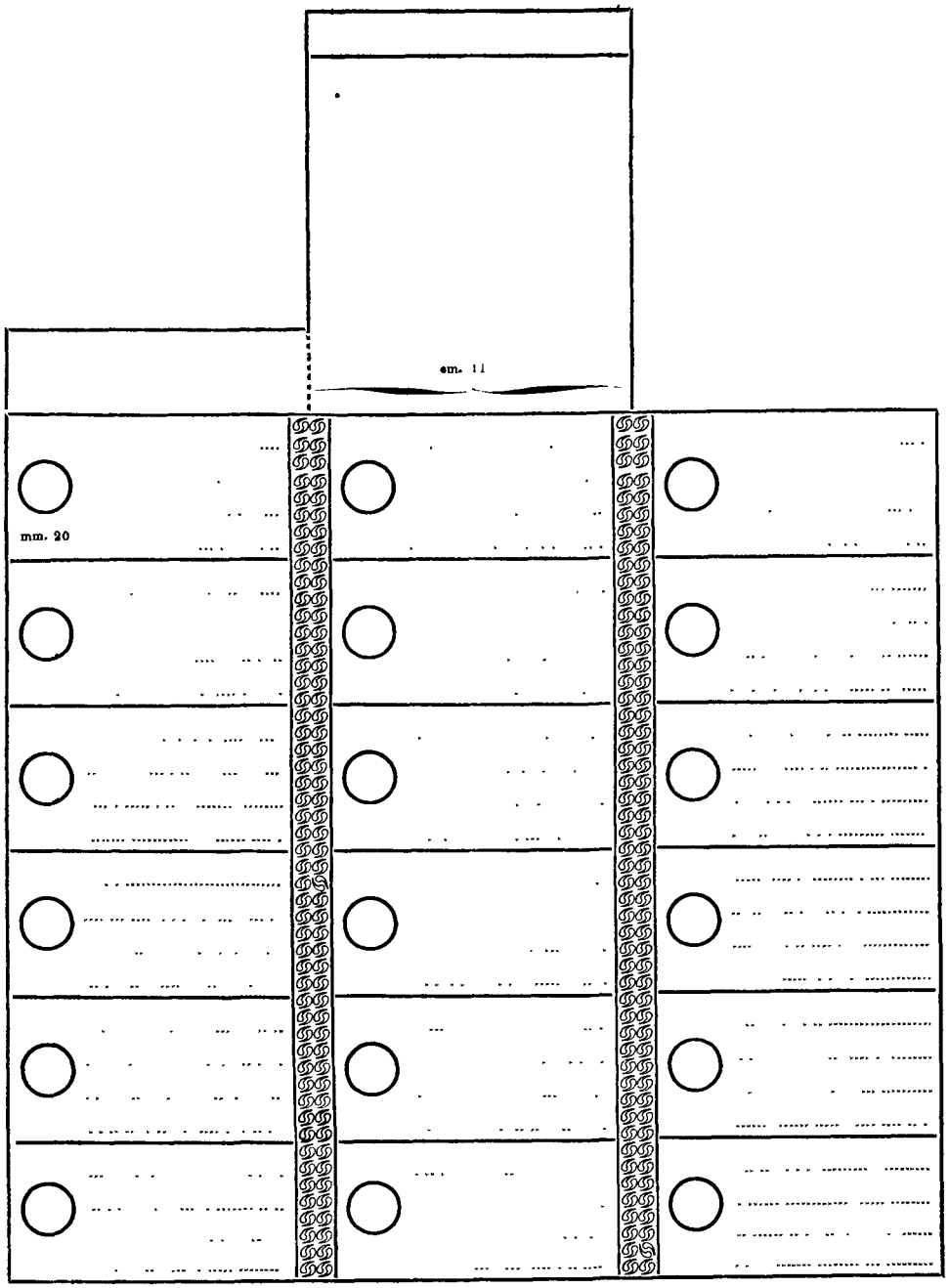
Timbro

ALLEGATO *B*

Identico.

ALLEGATO *C*

cheda di votazione per i comuni di
ui agli artt. 4 e 5 del disegno di legge)



NOTA. — Se le liste ammesse non superano il numero di dodici lo spazio centrale sará coperto da apposita grafatura.

Se le liste superano il numero di dodici saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.

ALLEGATO *C*

Identico.

ALLEGATO *D*

(Retro della scheda di cui all'allegato *C*)



ALLEGATO *D*

Identico.